



COMUNE DI GHILARZA

Regolamento comunale per la disciplina del CANONE UNICO PATRIMONIALE

Recante la disciplina per l'applicazione del:

- a) Canone di occupazione spazi e aree pubbliche
- b) Canone di esposizione pubblicitaria
- c) Canone sulle pubbliche affissioni
- d) Canone aree mercato

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Presupposto del canone

Articolo 3 Funzionario responsabile

Articolo 4 Soggetto passivo

Articolo 5 Domanda

Articolo 6 Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 7 Classificazione delle strade

Articolo 8 Pagamento del canone

Articolo 9 Rimborsi e compensazioni

Articolo 10 Occupazioni abusive e diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 11 Accertamento e sanzioni

TITOLO II ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 12 Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 13 Autorizzazioni

Articolo 14 Rimozione anticipata

Articolo 15 Divieti e limitazioni

Articolo 16 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 17 Modalità di applicazione del canone

Articolo 18 Esenzioni insegna di esercizio

Articolo 19 Pubblicità effettuata con veicoli

Articolo 20 Pubblicità effettuata con "camion vela"

Articolo 21 Riduzioni

Articolo 22 Esenzioni

TITOLO III CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 24 Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 25 Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26 Modalità di affissione su impianti di proprietà del Comune

Articolo 27 Norme di rinvio

TITOLO IV OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 28 Tipologie di occupazioni

Articolo 29 Autorizzazioni

Articolo 30 Obblighi del concessionario

Articolo 31 Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 32 Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 33 Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 34 Rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 35 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata dell'occupazione

Articolo 36 Modalità di applicazione del canone

Articolo 37 Occupazioni occasionali

Articolo 38 Occupazioni d'urgenza

Articolo 39 Passi carrabili

Articolo 40 Agevolazioni e riduzioni

Articolo 41 Esenzioni

TITOLO V CANONE AREE MERCATO

Articolo 42 Disposizioni generali

Articolo 43 Priorità per il rilascio dell'autorizzazione

Articolo 44 Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 45 Agevolazioni e riduzioni

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone:

- a) di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- b) sulle pubbliche affissioni;
- c) di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- d) di concessione di spazi destinati a mercati

di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del Canone viene individuato:

a) Nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (ad esclusione delle occupazioni soprastanti realizzate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile) e degli spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (ad esempio strade vicinali soggette a pubblico passaggio).

b) Nella diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, da chiunque effettuata a qualunque titolo tranne i casi di esenzione, mediante impianti installati:

- su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;

- su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

- all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica tesi a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 3 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Titolo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o della concessione o in mancanza di questo chi ha di fatto occupato gli spazi o ha diffuso i messaggi pubblicitari. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 5 – Domanda

1. Nel territorio comunale chiunque intenda:

- a) Collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie;
- b) Affiggere su impianti di proprietà dell'Ente;

- c) Occupare spazi e aree pubbliche;
 - d) Occupare spazi destinati ad area mercatale;
- deve presentare domanda volta ad ottenere apposito atto di concessione o autorizzazione, sugli appositi moduli reperibili anche sul sito internet del Comune.
2. La domanda dev'essere presentata:
- a) 30 giorni prima nel caso che le richieste siano per autorizzazione permanente o in convenzione;
 - b) 7 giorni prima nel caso che le richieste siano per autorizzazione temporanea.
3. L'Ufficio comunale competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare o dello spazio dove si intendono collocare i mezzi pubblicitari;
 - d) la dimensione dello spazio o area espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata espressa in anni, mesi, giorni od ore;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto per il canone mercatale o per gli spettacoli viaggianti per i quali costituisce condizione di priorità l'anzianità di presenza così come definita dal relativo regolamento comunale per la concessione delle aree agli esercenti gli spettacoli viaggianti.
6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione a sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, così come eventualmente modificate con la delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione o del messaggio pubblicitario;
 - d) tipologia e modalità di occupazione o diffusione del messaggio pubblicitario;

Articolo 7 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade del Comune di Ghilarza sono classificate in tre fasce. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche.
 - 1^ Categoria Tutte le vie e piazze comprese nel centro abitato;
 - 2^ Categoria Tutte le aree e spazi pubblici esterni al centro abitato;
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 8 – Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, nei seguenti modi:

- direttamente presso la Tesoreria comunale;
- attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune;
- attraverso la piattaforma pagoPA;

2. Per le occupazioni temporanee e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

3. Per le occupazioni permanenti e per le esposizioni pubblicitarie permanenti:

a) il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, quantificando il canone sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

b) per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo.

4. Qualora l'importo del canone sia superiore a euro 500,00 può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il:

- a. 31 marzo
- b. 30 giugno
- c. 30 settembre.

5. Il contribuente è tenuto a comunicare espressamente al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone in maniera rateale e, in ogni caso, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di validità della concessione o autorizzazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

7. La riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori, avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

8. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad euro 5,00/anno;

9. Chi non è in regola con i pagamenti, in analogia alla disciplina applicabile ai tributi locali, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto conoscenza formale.

Articolo 9 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per le occupazioni o per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura determinata dal tasso di interesse legale.

5. I rimborsi non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad euro 5,00/anno;

Articolo 10 – Occupazione abusiva e diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le occupazioni di spazi e la diffusione di messaggi pubblicitari:

- a) posti in essere senza la prescritta autorizzazione o concessione;
- b) non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione o concessione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune;
- c) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della stessa;

2. In tutti i casi di cui al comma 1, rilevati dalla Polizia Locale con apposito verbale, l'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Trascorso il predetto termine si procede d'ufficio con addebito delle spese relative.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che l'occupazione o la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il canone e la conseguente penalità, vengano regolarizzate.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano:

- a) permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
- b) temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

Articolo 11 – Accertamento e sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi determinati nella misura del tasso di interesse legale.

2. Per le occupazioni abusive o per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;

3. Per le occupazioni abusive o per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 2;

4. Per le occupazioni difformi o per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto;

5. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

TITOLO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 12 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:

- a) Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a

cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;

b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;

c) Pubblicità su veicoli: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli di uso pubblico o privato;

d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;

e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con volantini, locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;

f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 13 – Autorizzazioni

1. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Ha validità triennale e si rinnova previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone o se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità.

3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione dell'autorizzazione.

4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
- a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
5. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
6. Limitatamente alle richieste realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità dell'autorizzazione sono subordinati alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari dell'autorizzazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
7. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati e manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità sia civile che penale conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie.

Articolo 14 – Rimozione anticipata

1. Nel caso di rimozione anticipata del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nel provvedimento di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 15 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati. La pubblicità sonora, in forma fissa o ambulante, quando non è vietata da norme di legge o sovraordinate, può essere effettuata soltanto nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
Essa è comunque vietata a distanza inferiore a 100 metri dagli edifici sedi di strutture pubbliche di ricovero, degenza, assistenza, da asili nido, e scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di funzionamento; dagli edifici di culto durante lo svolgimento delle liturgie.
2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono tassativamente vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 16 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia l'iniziativa pubblicizzata.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 17 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali o aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 18 - Esenzioni insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio per i veicoli ad uso pubblico e per i veicoli ad uso privato al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 – Pubblicità effettuate con “Veicoli-Vela”

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.

2. Non è soggetta ad autorizzazione ma a preventiva comunicazione, corredata dall'attestazione di pagamento dell'imposta, la sosta con veicoli pubblicitari denominati “vele” entro le 48 ore mentre necessita di autorizzazione, in quanto equiparata alla pubblicità con impianto fisso, la medesima sosta oltre le 48 ore.

3. La sosta deve avvenire nel rispetto delle distanze proprie degli impianti permanenti e comunque evitando di ostruire la visibilità di altri mezzi pubblicitari preesistenti comprese le Pubbliche Affissioni; la sosta deve essere preventivamente autorizzata e/o comunicata e l'autorizzazione ed il relativo pagamento deve essere esposta al vetro anteriore del veicolo con l'indicazione della targa e del tipo di veicolo in modo da rendere efficace il controllo da parte degli organi preposti.

4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto:

- a) Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro: 50%;
- b) Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate: 50%;
- c) Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza: 50%;
- d) Nei casi previsti dalle lettere A – B e C, se le manifestazioni sono realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali: 100%;

Articolo 22 - Esenzioni

1. Oltre alle fattispecie previste all'articolo 1, commi da 833 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- e) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

TITOLO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Nel Comune di Ghilarza, salvo che non sia diversamente disposto con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, è istituito il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a

spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità di affissione su impianti di proprietà del Comune

1. Le affissioni di carattere commerciale sugli impianti di proprietà del Comune di Ghilarza sono effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale previa presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, così come previsto dall'articolo 5.

Articolo 27 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, rubricato "Esposizione pubblicitaria".

TITOLO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 28 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

Articolo 29 - Autorizzazioni

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

2. Le concessioni o autorizzazioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 30 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) di non cedere a terzi la concessione;
- e) di versare il canone alle scadenze previste;
- f) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti e adeguandosi alle prescrizioni vigenti in materia di raccolta differenziata.

Articolo 31 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 32 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione del divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 33 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 34 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 35 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe. La tariffa è calcolata a giorno di occupazione e, in caso di occupazione inferiore, è calcolata ad ora e sino ad un massimo di 9 ore.

Articolo 36 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
5. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di

energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,60. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 900. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 37 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 30 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 8 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, o traslochi;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
- f) l'installazione di ponteggi e ripari per manutenzione urgente di edifici, purché non si protragga per più di 24 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire prima dell'occupazione all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 38 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto alla Polizia Locale su apposito modulo ovvero mediante comunicazione con strumenti informatici.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 39 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2. Per il primo anno di autorizzazione, il canone è quantificato proporzionalmente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
6. L'apposizione del cartello "passo carrabile" senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione o senza che la stessa venga rinnovata mediante il pagamento del canone dovuto, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del presente regolamento e il pagamento del canone dovuto.

Articolo 40 – Agevolazioni e riduzioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) Occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per somministrazione: 80%
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni del canone per particolari occupazioni con finalità di interesse generale.

Articolo 41 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 833 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

TITOLO V – CANONE MERCATALE

Articolo 42 - Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è istituito nel Comune di Ghilarza il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa riferimento a quanto disciplinato nel titolo IV rubricato: "Occupazioni di spazi ed aree pubbliche".
3. Nel mercato settimanale del lunedì, ogni occupazione, di norma, non può essere superiore a 45 metri quadrati.

Articolo 43 – Priorità per il rilascio dell'autorizzazione

1. Nel caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la continuità storica di presenza, anche come "spuntista" con regolare pagamento del canone e, successivamente la data di presentazione della domanda.

Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - b) tipologia di occupazione:

- b1) in regime di convenzione annuale;
 - b2) giornaliera;
 - b3) oraria;
3. La tariffa base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI.

Articolo 45 – Agevolazioni e riduzioni

1. Le tariffe sono ridotte:
 - a) Occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per somministrazione: 80%;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni del canone per particolari occupazioni con finalità di interesse generale.